



# COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

## ORDINANZA SINDACALE

N° 10 DEL 04.06.2018

**OGGETTO: Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi - prescrizioni e divieti.**

### IL SINDACO

- RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo di incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva.
- VISTO le vigenti disposizioni di legge.
- VISTO il D.P.R.S. 04.06.2008, pubblicato sulla G.U.R.S., parte la , n° 27 del 13.06.2008.
- VISTO il regolamento disciplinante le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

### ORDINA

Art. 1 - Nel periodo compreso dal 05 giugno 2018 al 15 ottobre 2018 è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- di far brillare mine;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- di usare fornelli inceneritori che producono faville;
- di fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

E' altresì vietato, in occasione di feste e solennità, usare fuochi d'artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2 - Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **05 giugno 2018**, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla scarpata e/o banchina.

Art. 3 - Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Art. 4 - Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le stoppie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Art. 5 - Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentano, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc , solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6 - Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 7 - E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 8 - Nelle aie dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;

- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 9 - I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 10 - Chiunque avvisti un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante il numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante il numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

Art. 11 - Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 e s.m.i. del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento sindacale.

#### DISPON E

- Di inoltrare copia della presente alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Distaccamento Forestale di Francavilla di Sicilia e al Comando della locale Polizia Municipale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di eseguire e fare eseguire la presente ordinanza.

Ogni altra precedente ordinanza in materia deve intendersi revocata.

La presente ordinanza sarà esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne la massima diffusione.

Malvagna, li 04.06.2018



IL SINDACO  
Giuseppe Cusolo